**Il Consiglio approva il meccanismo del Carbon Border Adjustment**

Nota Redazionale

Il Consiglio dell'Unione Europea ha raggiunto un accordo (orientamento generale) sul regolamento sul meccanismo di "Carbon Border Adjustment" (CBA), che è uno degli elementi chiave del pacchetto "Fit for 55" dell'Unione europea.

Come già illustrato in altro contributo su questo sito, il CBA mirerà a garantire che il prezzo delle importazioni di prodotti all'interno dell'UE rispecchi in modo più accurato il loro contenuto di carbonio, riducendo il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio che potrebbe verificarsi se, per motivi di costi legati alle politiche climatiche, le imprese trasferissero la produzione in altri Paesi con vincoli di emissione più "leggeri" di quelli europei.

L'obiettivo principale di questa misura è quindi quello di evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, nonché di incoraggiare i Paesi a stabilire politiche di prezzo del carbonio finalizzate alla riduzione delle emissioni per combattere il cambiamento climatico.

A tal fine, il CBA colpirà le importazioni di prodotti ad alta intensità di carbonio, nel pieno rispetto delle regole del commercio internazionale, per evitare che gli sforzi dell'UE di riduzione delle emissioni di gas serra siano neutralizzati da strategie commerciali che prevedano l'importazione di prodotti fabbricati in paesi terzi, dove le politiche sui cambiamenti climatici sono meno stringenti di quelle unionali.

Il CBA è inoltre progettato per funzionare in parallelo con il sistema di scambio di quote di emissione (EU ETS) dell'UE, per rispecchiare e completare il suo funzionamento sulle merci importate. Sostituirà gradualmente i meccanismi esistenti dell'Unione europea per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in particolare l'assegnazione gratuita di quote ETS dell'UE.

Rispetto alla proposta iniziale della Commissione, il Consiglio ha optato per una maggiore centralizzazione della *governance* del CBA, mirata ad una maggiore efficienza del meccanismo. Ad esempio, in questo contesto esso ha deliberato che il nuovo registro dei dichiaranti CBA (importatori) deve essere centralizzato a livello dell'UE. Esso ha inoltre previsto soglia minima che esenta dagli obblighi derivanti dal CBA le importazioni di valore inferiore a 150 euro, misura che ridurrebbe la complessità amministrativa, in quanto circa un terzo delle importazioni nell'Unione rientrerebbe in tale categoria e il loro valore e quantità

aggregati rappresentano una parte trascurabile delle emissioni di gas a effetto serra delle importazioni totali di tali prodotti nell'Unione.

L'orientamento generale rilasciato dal Consiglio non esaurisce le sue decisioni sul tema, atteso che esso deve ancora deliberare su una serie di questioni che sono strettamente legate al CBA pur non facendo direttamente parte della normativa che lo disciplina. Tali decisioni riguardano, in particolare, l'eliminazione graduale delle quote gratuite assegnate ai settori industriali coperti dal CBA, stabilito dalla direttiva ETS dell'UE, nonché l'emanazione dei dovuti provvedimenti volti a garantire la compatibilità del meccanismo con gli obblighi derivanti dagli accordi stipulati nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Il Consiglio dovrà inoltre occuparsi:

- delle proposte della Commissione in materia di risorse proprie, basate, tra l'altro, sui ricavi della vendita di certificati CBA, che saranno esaminate entro il 1° luglio 2022;
- di sviluppare una maggiore cooperazione internazionale con i paesi terzi, anche attraverso l'istituzione, parallelamente al CBA, di un *climate club* in cui le politiche in materia di prezzi del carbonio possano essere discusse e incoraggiate.

Una volta che saranno stati compiuti progressi sufficienti, il Consiglio avvierà i negoziati con il Parlamento europeo, dopo che anche quest'ultimo avrà pubblicato la sua posizione sul tema.